

In Gazzetta Ufficiale il dpcm con il rinvio degli adempimenti. Che non tocca tutti

# Isa e forfetari, proroga fiscale

## Versamenti al 20 luglio, out agricoltori e grandi redditi

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**P**roroga al 20 luglio dei versamenti da dichiarazione dei redditi, senza maggiorazione, per i contribuenti interessati agli Isa e per i forfetari. Restano fuori proroga i soggetti estranei agli Isa, i produttori agricoli e i contribuenti con ricavi e compensi superiori a 5.164.569 euro. La proroga non impatta, inoltre, sui soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio e/o del rendiconto.

Publicato in G.U. di ieri (n. 162 del 29/6/2020), il dpcm 27/6/2020, anticipato dal Mef con comunicato del 22 giugno, che dispone la proroga dal 30/6/2020 al 20/7/2020 del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i contribuenti «interessati» dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), con l'aggiunta dei contribuenti aderenti al regime forfetario.

La proroga al momento non riguarda il termine di versamento con maggiorazione in scadenza al 30 luglio prossimo ma si riferisce, in particolare, ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati Isa, di cui all'art. 9-bis del dl 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze, fissato a 5.164.569 euro, nonché ai contribuenti che applicano il regime forfetario, di cui ai commi 54 e seguenti, dell'art. 1 della legge 190/2014; sul punto, sebbene non espressamente richiamati dal comma 2, dell'art. 1 del provvedimento in commento, si dovrebbe far riferimento anche ai contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 del dl 98/2011 («contribuenti minimi»), che determinano il reddito con al-

La proroga dei versamenti 2020	
Ambito oggettivo	Proroga dal 30/6/2020 al 20/7/2020 del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, senza maggiorazione. Dal 21/7/2020 al 20/8/2020 con maggiorazione dello 0,40%
Ambito soggettivo	Contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis, dl 50/2017 che dichiarano compensi o ricavi non superiori a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Esclusioni	Contribuenti che svolgono attività agricole, titolari soltanto di redditi agrari, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Tuir e contribuenti estranei agli Isa che devono eseguire i versamenti nei termini ordinari ovvero al 30/6/2020 senza maggiorazione e al 30/7/2020 con la maggiorazione dello 0,40%
Tipologia	La proroga si riferisce al saldo 2019 e al primo acconto 2020 «ai fini delle imposte sui redditi» e al saldo 2019 dell'Iva e, anche, in particolare, al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo 2019 dell'addizionale regionale Irpef</li> <li>• saldo 2019 e l'eventuale acconto 2020 dell'addizionale comunale Irpef</li> <li>• saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfetario di cui alla legge n. 190/2014</li> <li>• saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei «contribuenti minimi» (art. 27 del decreto legge n. 98/2011)</li> <li>• saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 della «cedolare secca sulle locazioni»</li> <li>• saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'Inps</li> </ul>
Soci e associati	La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi «per trasparenza», ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir

tre tipologie di criteri forfetari e che dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa (risoluzione Entrate 64/2019).

Restano esclusi dalla proroga, invece, i contribuenti fuori dagli Isa nonché i contribuenti che svolgono attività agricole, titolari esclusivamente di redditi agrari, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Tuir, come chiarito anche dalle Entrate (risposta a interpello n. 330 del 2019). La proroga, come esplicitamente indicato al comma 2, dell'art. 1 del dpcm, interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi «per trasparenza», ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.

La proroga non riguarda i

soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio o rendiconto come, per esempio, le società di capitali (solari) che approvano il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche per effetto di quanto sancito dall'art. 106 del dl 18/2020 («Cura Italia»). Per i soggetti che non rientrano nella proroga rimangono, quindi, fermi i termini ordinari del 30/6/2020, senza la maggiorazione dello 0,4% ovvero del 30/7/2020, con la maggiorazione dello 0,4%; si tratta, pertanto, delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che non partecipano a società o associazioni «trasparenti», dei contribuenti

che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli Isa, dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli Isa ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite indicato di euro 5.164.569 e dei produttori agricoli, titolari esclusivamente di reddito agrario. La proroga si applica al termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 «ai fini delle imposte sui redditi» e del saldo 2019 dell'Iva, ma anche alle addizionali e imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi; la stessa è applicabile anche al saldo 2019 e al primo acconto 2020 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone

fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (Ivie e/o Ivafe), nonché al versamento del saldo Iva, relativo al 2019, compreso quello dovuto per adeguamento agli Isa, e al versamento del diritto camerale. Il termine del 20 luglio prossimo, infine, si ritiene applicabile anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate dell'Inps.

© Riproduzione riservata



### BREVI

**La legge 25 giugno 2020, n. 70** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» è stata pubblicata in G.U. n. 162 del 29 giugno 2020.

Per il terzo anno consecutivo l'Italia,

rappresentata dall'Agenzia delle entrate, sarà tra i componenti del nuovo consiglio esecutivo Iota, (Intra-european organisation of tax administrations), l'organo direttivo dell'Organizzazione intra-europea delle amministrazioni finanziarie. La decisione è stata presa nell'ambito della 24ma assemblea generale alla quale, sotto la presidenza dell'autorità fiscale della Grecia, hanno partecipato più di 150 delegati delle 44 amministrazioni fiscali dei paesi aderenti all'Organizzazione.

**Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68** «Nuove disposizioni in materia

di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccio» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018» è stato pubblicato nella G.U. n. 160 del 26 giugno 2020 ed entrerà in vigore il prossimo 11 luglio.

**UncaT, Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi**, ha rinnovato la propria governance alla scadenza del triennio. Antonio Damascelli è stato confermato presidente. Ecco le cariche: presidente: Antonio Damascelli (Camera di

Bari); vice presidenti: Michele Tiengo (Camera Veneto), Renato Torrisi (Camera Catania), Angelo Cua (Camera Palermo); tesoriere: Raffaella Dell'Anna (Camera Milano); segretario: Massimo Ferrante (Camera Lecce); consiglio direttivo: Del Torchio Fabiola, Siccardi Silvia, Di Matteo Gianni, Ghermer Mauro, Pregliasco Paola, Santi Umberto, Loi Marco, Libranti Andrea, Porcaro Gianpiero, Cantelli Salvatore, Cocorullo Elio. Sono stati eletti anche i nuovi componenti del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri.

© Riproduzione riservata